



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: roccasm@roccasm.it – PEC: roccasm@pec.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

COPIA

Ordinanza Sindacale n. 15 del 09-10-2020

Disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 Misure restrittive temporanee per Il Comune di Rocca Santa Maria - Revoca Ordinanza Sindacale n. 12 del 26-09-2020 come modificata dall'Ordinanza Sindacale n. 14 del 01-10-2020.

IL SINDACO IL SINDACO

RICHIAMATE:

- la propria precedente ordinanza n. 12/2020 con la quale si disponeva, ai fini del contenimento dei contagio da COVID-19 le seguenti misure restrittive sul territorio del Comune di Rocca S. Maria:

- *obbligo mascherine anche all'aperto h24, non solo in tutti i luoghi chiusi e dove non si può rispettare la distanza interpersonale - come previsto dal DPCM 14 luglio 2020 - ma anche in aree pubbliche o di uso pubblico all'aperto: strade e piazze ubicate sul territorio comunale;*
- *accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con sosta all'interno dell'esercizio limitata al tempo strettamente necessario all'acquisto/consumazione del bene;*
- *divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;*
- *chiusura anticipata alle ore 22:00 degli esercizi ed attività commerciali (negozi, alimentari, bar, etc) con obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione;*
- *chiusura alle ore 23:00 dei ristoranti ed attività di ristorazione in genere con obbligo di tenuta del registro accesso e presenza dei clienti ;*
- *divieto di qualunque gioco con carte da gioco nei bar, circoli privati o esercizi pubblici;*
- *divieto di stazionare nelle aree limitrofe degli esercizi pubblici, sulle aree pubbliche o di uso pubblico consumando bevande, dalle ore 22:00 alle ore 06:00;*
- *divieto di pratica degli sport da contatto;*
- *L'erogazione dei servizi pubblici di "sportello" degli uffici comunali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 SOLO PER MOTIVI IMPROCASTINABILI ED URGENTI ED ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO al n. 086163122 o via mail roccasm@roccasm.it ;*

- La successiva ordinanza n. 14/2020 con la quale veniva modificata ed integrata la suddetta ordinanza n. 12/2020 disponendo – fermo restando le disposizioni nazionali e regionali vigenti - le seguenti misure restrittive per il contenimento del rischio di contagio sull'intero territorio del Comune di Rocca Santa Maria, per il termine di 15 giorni a far data dal 26-09-2020 (*data di emissione della precedente ordinanza 12/2020*) ;

- *obbligo mascherine anche all'aperto h24, non solo in tutti i luoghi chiusi e dove non si può rispettare la distanza interpersonale - come previsto dal DPCM 14 luglio 2020 - ma anche in aree pubbliche o di uso pubblico all'aperto: strade e piazze ubicate sul territorio comunale;*
- *accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con sosta all'interno dell'esercizio limitata al tempo strettamente necessario all'acquisto/consumazione del bene;*
- *divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;*
- *chiusura anticipata alle ore 22:00 degli esercizi ed attività commerciali (negozi, alimentari, bar, etc) con obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione;*
- *chiusura alle ore 23:00 dei ristoranti ed attività di ristorazione in genere con obbligo di tenuta del registro accesso e presenza dei clienti ;*
- *divieto di qualunque gioco con carte da gioco nei bar, circoli privati o esercizi pubblici;*
- *divieto di stazionare nelle aree limitrofe degli esercizi pubblici, sulle aree pubbliche o di uso pubblico consumando bevande, dalle ore 22:00 alle ore 06:00;*
- *divieto di pratica degli sport da contatto da intendersi unicamente quelle – non agonistiche - esercitate liberamente da parte di cittadini (es. le classiche partite di calcetto, pallavolo, basket, ecc.) consentendo l'esercizio di attività sportive "da contatto" SOLTANTO ED ESCLUSIVAMENTE alle Associazioni o Società Sportive affiliate ad organismi nazionali (es. CONI, FIGC, ecc.) che – nello svolgimento - rispettano rigorosamente i protocolli di settore adottati;*
- *L'erogazione dei servizi pubblici di "sportello" degli uffici comunali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 SOLO*

CONSIDERATO che:

- A seguito dello screening massivo in questo Comune effettuato da parte della Asl di Teramo su circa 80 cittadini, non sono emersi casi di positività sul territorio;
- Che i casi confermati di positività - a seguito anche di ulteriori tamponi effettuati dal Servizio di Prevenzione della ASL di Teramo estesi anche alle persone sottoposte a sorveglianza precauzionale – sono rimasti invariati, non evidenziando ulteriori contagi sul territorio;
- Che tutti i cittadini interessati da provvedimenti posti sotto sorveglianza sanitaria stanno rigorosamente rispettando la QUARANTENA DOMICILIARE secondo le disposizioni impartite dalla Asl;
- Che gli esercizi pubblici, nello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di protocolli sanitari ben definiti a livello nazionale e regionale;
- Che il termine di validità della precedente ordinanza n. 12/2020 è prossimo alla scadenza (03/10/2020);
- Che si ritiene pertanto opportuno modificare ed integrare la stessa (procedendo alla relativa REVOCA) riguardanti principalmente le parti di interesse delle attività svolte dagli esercizi pubblici e commerciali, consentendo di ampliare gli orari, e nella parte relativa agli sport da contatto;
- che nella richiamata ordinanza n. 12/2020 veniva dato atto che la stessa poteva essere suscettibile di eventuali modifiche;

VISTO l'art. 60 comma 2 della L.R. 23 del 31/7/2018 "Testo unico in materia di commercio" stabilisce che i "I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale";

VALUTATO ogni opportuno elemento, in particolare la necessità di assicurare ampie fasce orarie di esercizio delle attività per consentire il contemperamento tra l'interesse degli operatori all'esercizio remunerativo delle proprie aziende e il diritto della clientela ad accedere nei locali in sicurezza, con l'obbligo di rispetto delle disposizioni e dei protocolli sanitari dei relativi settori;

RITENUTO pertanto modificare ed integrare – in virtù della stazionaria evoluzione epidemiologica interessante il territorio – procedendo a **REVOCA** della propria precedente ordinanza n. 12/2020, come modificata dall'Ordinanza 14/2020 stabilendo di:

- obbligare all'uso di mascherine anche all'aperto h24, non solo in tutti i luoghi chiusi e dove non si può rispettare la distanza interpersonale - come previsto dal DPCM 14 luglio 2020 e come confermato dal D.L. 07-10-2020 n. 125 - ma anche in aree pubbliche o di uso pubblico all'aperto: strade e piazze ubicate sul territorio comunale;
- fissare – sul territorio comunale - alle ore 02:00 l'orario di chiusura massimo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ivi comprese le attività di ristorazione in genere, vietando lo stazionamento con libero consumo nelle aree esterne a tali attività, negli orari di chiusura delle stesse;
- consentire l'erogazione dei servizi pubblici di "sportello" degli uffici comunali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 SOLO PER MOTIVI IMPROCASTINABILI ED URGENTI ED ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO al n. 086163122 o via mail roccasm@roccasm.it;
- fissare la data di scadenza della validità delle suddette prescrizioni, sino a ulteriore provvedimento.

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "(...) 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (...);"
- il D.Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile) e segnatamente l'art. 12 a norma del quale: " 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di

protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» - convertito in Legge 14 luglio 2020 n.74;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTI

- il DPCM 7 agosto 2020 riportante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il DPCM 7 settembre 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;
- *il D.L. 07-10-2020 n. 125;*

RICHIAMATE:

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.26 del 07.04.2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019–Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 aprile 2020 n.36 recante «Nuove disposizioni recanti misure ambientali e demaniali», così come successivamente modificata dalla OPR n.37 del 15 aprile 2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 15 aprile 2020 n.37 recante "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019–Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell’ordinanza n.26 del 07.04.2020, modifica l’ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell’Ordinanza n. 36 del 13.04.2020–Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA”;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.52 del 30.04.2020 recante "Emergenza COVID19 .Disposizioni in materia di disciplina dell’attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Belante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione." ? l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.56 del 06.05.2020” Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper”.
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.59 del 14.05.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n.56 del 6 maggio 2020”;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.74 del 14.06.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 -Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all’Ordinanza n.70.”;

PRECISATO che le presenti misure restrittive durante il periodo di validità potranno essere modificate, sospese o procrastinate a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica sul territorio;

RITENUTO altresì, al fine fondamentale di mantenere nella popolazione una elevata consapevolezza circa la situazione epidemiologica e l’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione ed implementare l’attività di informazione , di monitoraggio e controllo del rispetto delle restrizioni occorrenti ;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. l’attuazione delle seguenti misure restrittive nel territorio del Comune di Rocca Santa Maria:

- a) obbligo all’uso di mascherine anche all’aperto h24, non solo in tutti i luoghi chiusi e dove non si può rispettare la distanza interpersonale - come previsto dal DPCM 14 luglio 2020 - ma anche in aree pubbliche o di uso pubblico all’aperto: strade e piazze ubicate sul territorio comunale;
- b) fissare – sul territorio comunale - alle ore 02:00 l’orario di chiusura massimo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ivi comprese le attività di ristorazione in genere, vietando lo stazionamento con libero consumo nelle aree esterne a tali attività, negli orari di chiusura delle stesse;
- c) consentire l’erogazione dei servizi pubblici di “sportello” degli uffici comunali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 SOLO PER MOTIVI IMPROCASTINABILI ED URGENTI ED ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO al n. 086163122 o via mail roccasm@roccasm.it;

d) fissare la data di scadenza della validità delle suddette prescrizioni, sino a ulteriore provvedimento.

2. REVOCARE le proprie precedenti ordinanze n. 12/2020 e 14/2020;
3. STABILIRE la validità dell'applicazione delle presenti misure restrittive sino a nuovo provvedimento;
4. le misure restrittive di cui alla presente ordinanza, durante il periodo di validità potranno essere modificate, sospese o procrastinate a seconda dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio;
5. La violazione della presente ordinanza, quando non integri fattispecie di maggiore gravità, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. N.267/2000 e s.m.i.;
6. Tutti i soggetti istituzionalmente preposti sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. la presente Ordinanza è trasmessa:
 - Al Prefetto della Provincia di TERAMO;
 - Presidente della Giunta Regionale Abruzzo;
 - Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo - dpf@pec.regione.abruzzo.it ;
 - Asl di TERAMO – Dipartimento di Prevenzione - siesp@pec.aslteramo.it
 - Carabinieri Comando Stazione di Valle Castellana;
 - Carabinieri Forestali Stazione di Rocca Santa Maria;
8. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rocca Santa Maria. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del d.lgs.02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

F.TO: Lino DI GIUSEPPE